



## *Ministero dell'Istruzione*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

*Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine*



33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301

e-mail: [usp.ud@istruzione.it](mailto:usp.ud@istruzione.it) – PEC: [uspu@postacert.istruzione.it](mailto:uspu@postacert.istruzione.it)

sito web <http://www.usrfvg.gov.it>

### **IL DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016”;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,

l'articolo 2, comma 4-ter il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6- bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente [omissis]";

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTO** l'art. 8, comma n. 5, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici Territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio VI, Ambito Territoriale di Udine, prot. n. 5794 del 29 giugno 2022, con cui si è conferita delega alle scuole polo per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per le GPS di competenza di cui all'O.M. n. 112 del 06.05.2022 limitatamente alle classi di concorso ivi specificate;

**PRESO ATTO** dell'attività di valutazione delle istanze come effettuato dalle scuole, sulla base della delega summenzionata;

**RICHIAMATI** i provvedimenti di esclusione dalle GPS, prodotti da questo Ufficio ovvero emanati dai DDSS delle scuole polo delegate;

**VISTO** l'articolo 6 comma 4 O.M. 112/2022, che prevede che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";

**VISTO** l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";

**VISTO** l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";

**VISTO** il proprio dispositivo prot. 7784 del 19.08.2022 s.m.i. con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia dell'Ambito di Udine per posti comuni e di sostegno del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2022-2023 e 2023-2024 e le graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le graduatorie relative ai posti educazione motoria alla primaria;

**VISTE** le segnalazioni pervenute dagli interessati e dal gestore del sistema informativo;

**VISTO** il generale potere di autotutela dell'Amministrazione;

#### **DISPONE**

1. Sono ripubblicate, rettificate, in allegato al presente dispositivo e di cui sono parte integrante, le Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia dell'Ambito di Udine per posti comuni e di sostegno del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2022-2023 e 2023-2024 e le graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le graduatorie relative ai posti educazione motoria alla primaria.
2. Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.
3. Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli utili per l'insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate all'Ordinanza medesima.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rinvia al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale 112 sopra richiamata.
5. Il presente atto è pubblicato sul sito [www.usrfvg.gov.it](http://www.usrfvg.gov.it), e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado dell'Ambito di Udine.
6. Ai sensi dell'articolo 9, punto 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
7. In relazione ad eventuali segnalazioni inerenti alla valutazione dell'istanza, si richiama quanto indicato nell'Avviso prot. 6296 del 07/07/2022 e chiarito con Avviso prot. 7268 del 04/08/2022 pubblicati sul sito [www.usrfvg.gov.it](http://www.usrfvg.gov.it).

MZ/DR

IL DIRIGENTE

FABRIZIA TRAMONTANO